

AUTOMOBILE CLUB LIVORNO

QUADERNO D'ONERI PER LA FORNITURA FRANCO DESTINO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DESTINATO AGLI IMPIANTI CARBURANTI DI PROPRIETA' DELL'AUTOMOBILE CLUB LIVORNO SITI IN:

Piombino p.zza Niccolini 22, Cecina via Aurelia Nord Km.280, Vicarello via Galilei 86, Livorno V.le I.Nievo 31 (lato mare).

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente quaderno d'oneri disciplina la fornitura franco destino di carburanti per autotrazione (prodotti nazionali: benzina auto 95 Ron e gasolio autotrazione) per le necessità degli impianti di distribuzione carburanti dell'Automobile Club Livorno situati in: Piombino p.zza Niccolini 22, Cecina Via Aurelia Nord km.280, Vicarello via Galilei 86, Livorno V.le I.Nievo 31 (lato mare), mediante acquisto all'ingrosso presso la base di carico dell'impresa affidataria e fatturazione elettronica all'Automobile Club Livorno. Ciò premesso la committente si riserva di richiedere all'aggiudicataria, ai prezzi offerti in sede di gara, la fornitura franco destino dei carburanti, anche per uno o più altri impianti dalla stessa indicati, nel periodo di vigenza del contratto.

La fornitura di carburanti (gasolio C.P.V 23.12.11.00 -2 Norma E.N 590 e benzina super senza piombo C.P.V 23.12.11.00 -0 Norma E.N 228) avviene franco destino, mediante carico su autobotti dell'impresa affidataria.

Le caratteristiche tecniche dei carburanti oggetto del presente quaderno d'oneri devono essere conformi alle norme di legge in materia ed alle norme UNI EN vigenti al momento della consegna presso gli impianti sopra indicati.

ART. 2 - AMMONTARE E DURATA DELLA FORNITURA

Il periodo contrattuale è stabilito in 6 mesi decorrenti dal 1° Agosto 2015 e cesserà quindi il 31 gennaio 2016 - fatta salva la facoltà dell'Automobile Club Livorno di affidare all'aggiudicatario la fornitura per ulteriori sei mesi (periodo dal 1° febbraio 2016 – 31 luglio 2016), previa rinegoziazione migliorativa delle condizioni economiche, da concludersi entro il 31.12.2015.

La gara verrà effettuata con ammissione d'offerte soltanto in ribasso percentuale sul differenziale (rispetto alle quotazioni PLATT'S – benzina premium unleaded 10 ppm e gasolio ulsd 10 ppm) di €0,030, oltre iva per ogni litro di carburante oggetto della fornitura.

La maggiorazione rispetto al PLATT'S al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara dall'impresa aggiudicataria, resterà fissa ed invariabile per tutto il periodo contrattuale fino al 31 gennaio 2016.

Le forniture non sono predeterminate nel numero, ma verranno effettuate secondo le necessità del committente Automobile Club Livorno e saranno contabilizzate secondo i prezzi unitari derivanti dalle quotazioni PLATT'S maggiorate dal differenziale fisso ed invariabile al netto del ribasso offerto in sede di gara su €0,030 oltre iva per ogni litro.

La fornitura sarà a litri, sulla base delle quantità risultanti dal cedolino della contaltri dell'autobotte. Il cedolino dovrà essere sottoscritto dal trasportatore e controfirmato dal gestore per accettazione delle quantità riportate. La fatturazione potrà avvenire per la quantità nominali risultanti dai DAS, salvo alla fine del mese, contabilizzare eventuali differenze emergenti dalla verifica dei sopra indicati cedolini contaltri che dovranno essere regolate mensilmente con l'emissione di nota credito o nota debito a favore della committente.

Le forniture saranno effettuate dall'aggiudicataria, con la consegna della merce presso lo/gli impianti carburanti indicati dalla committente. Le quantità di carburante per ogni singolo ordine saranno libere e non comporteranno oneri aggiuntivi a carico della committente in base alla loro cadenza o consistenza, compresa la consegna nella giornata di sabato. Quanto sopra, fermo restando che, per quanto possibile, la committente cercherà di razionalizzare gli ordini e di cadenzarli in modo da completare il carico dell'autobotte.

La fornitura oggetto del presente quaderno d'oneri verrà effettuata fino alla concorrenza stimata di cinque milioni di litri, prevista per l'intero periodo contrattuale eventualmente prorogato.

Pertanto l'impresa affidataria non avrà diritto ad alcun compenso, ristoro o risarcimento per le forniture non effettuate e per quant'altro derivasse dalla mancata esecuzione delle prestazioni, qualora durante la vigenza del contratto non dovesse effettuare forniture per l'intero quantitativo.

Quanto sopra ferma restando la facoltà del committente di chiedere sempre durante il periodo contrattuale di 6 mesi (01/08/2015 – 31/01/2016), eventualmente prorogato fino al 31 luglio 2016, la fornitura dei medesimi

prodotti oltre il quantitativo anzidetto, agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente quaderno d'oneri e dell'offerta presentata in sede di gara – o in sede di rinegoziazione -, qualora ciò si rendesse necessario, previo finanziamento della relativa spesa.

ART.3 – REVISIONE PREZZI

Con l'applicazione del PLATT'S, si intenderà automaticamente soddisfatto il dettato dell'art.115 del D.Lgs. 12/04/2006, n°163 relativo all'obbligo di previsione della clausola di revisione periodica del prezzo.

ART.4 – EVENTUALE VARIANTE CONTRATTUALE

Per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari, i prezzi, su richiesta dell'impresa aggiudicataria, motivata dall'aumento dei costi di produzione dei carburanti oggetto della fornitura e corredata da idonea documentazione probatoria, potranno essere rivalutati concordemente tra le parti.

Ciò, ferma restando la maggiorazione sulla quotazione PLATT'S al netto del ribasso offerto in sede di gara.

ART.5 - TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti, nonché quelli legati alla stipulazione del contratto, saranno raccolti e trattati con le modalità e per le finalità di cui al D.Lgs 196/2003.

ART.6 – OSSERVANZA CONDIZIONI NORMATIVE CCNL

Nell'esecuzione della fornitura l'aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dalle imprese del settore petrolifero e per i dipendenti del settore autotrasporto.

ART.7 – OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI E ASSISTENZIALI

L'impresa affidataria si impegna all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, nonché previdenza e disciplina infortunistica nei confronti del personale assunto alle sue dipendenze, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'impresa si impegna a rispettare la disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e ss.mm. e ii.

L'impresa si impegna, altresì, ad ottemperare, all'interno della propria azienda, agli adempimenti assicurativi, previdenziali e contributivi, previsti dai contratti collettivi e integrativi da applicarsi, alla data dell'offerta, a categorie assimilabili e nelle località in cui si svolgono le prestazioni.

L'impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i contratti collettivi vigenti al momento dell'offerta anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'impresa esonera, pertanto, il committente da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui al presente quaderno d'oneri e comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata.

ART.8 – PENALITA'

L'Automobile Club Livorno si riserva di applicare, previa contestazione scritta dell'inadempimento trasmessa via fax o e-mail, le seguenti penalità:

nel caso di ritardata consegna dei prodotti per causa non dipendente da forza maggiore, di tutta o parte della fornitura, verrà applicata una penale pari ad €100,00 per ogni giorno di ritardo.

Nell'eventualità sopra descritta, l'Automobile Club Livorno, contesterà l'inadempimento contrattuale riscontrato e l'impresa dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine di cinque giorni lavorativi decorrenti dall'invio della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili ovvero non sia data risposta o la stessa giunga oltre il termine, saranno applicate le penali sopra indicate.

La richiesta o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale. La penale è applicata mediante ritenute sui crediti dell'impresa affidataria.

E' fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art.9, oltre alla richiesta di risarcimento danni.

ART.9 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

In caso di inosservanza delle clausole contenute nel presente quaderno d'oneri, l'Automobile Club Livorno ha facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile, fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'incameramento della cauzione definitiva.

ART.10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Automobile Club Livorno si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice civile, qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti :

- a. frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b. mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- c. in caso di fallimento dell'impresa;
- d. in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a quattro nell'anno solare;
- e. in caso di sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni della fornitura;
- f. in caso di cessione totale o parziale del contratto;
- g. venir meno di anche uno solo dei requisiti di cui all'art.38 del D.lgs.12/04/2006 n° 163

ART.11 – INTERRUZIONE DELLA FORNITURA

Nel caso in cui la fornitura dovesse subire interruzioni, disservizi o impedimenti, anche temporanei, per cause di forza maggiore o caso fortuito, l'impresa affidataria si impegna a segnalare, via fax (0586 – 205858) – Automobile Club Livorno Ufficio Segreteria e mail: segreteria@acilivorno.it - tale situazione entro le 24.00 ore dello stesso giorno in cui si sono manifestate tali cause.

Qualora invece l'interruzione anche temporanea della fornitura dovesse verificarsi per cause diverse dalla forza maggiore o del caso fortuito, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, scioperi, manutenzione degli impianti, periodo feriale,etc, la medesima comunicazione prevista al comma precedente deve essere effettuata, con le stesse modalità, con non meno di 48 ore di anticipo.

ART.12 – CORRISPETTIVI

L'Automobile Club Livorno corrisponderà all'impresa affidataria l'importo del corrispettivo per la fornitura determinato sulla base delle effettive prestazioni riferite al periodo di fatturazione.

I predetti corrispettivi si riferiscono alla fornitura franco destino eseguita a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Resta inteso che i corrispettivi s'intendono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.

ART.13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fattura dovrà essere effettuata in forma elettronica a norma dell'art.1, commi 209-214 della Legge n.244/2007 ed inviata all'Automobile Club Livorno – Codice Univoco Ufficio “UFTJUL” – Nome Ufficio “Uff_eFatturaPA” (i dati completi dell'Automobile Club Livorno sono raggiungibili al seguente link dell'IPA: http://www.indicepa.gov.it/ricerca/dettaglioserve.php?cod_amm=acili) nel pedissequo rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. 03/04/2013, n.55, reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it, con cadenza almeno settimanale e dovrà necessariamente contenere, oltre agli elementi indicati nel citato D.M., i seguenti elementi:

- il “Codice Ufficio” da inserire obbligatoriamente nell'elemento “codice destinatario” del tracciato della fattura elettronica;
- il Codice Identificativo Gara (CIG).

Il pagamento di ogni singola fattura, avrà luogo a mezzo bonifico bancario entro 10 giorni dalla effettuazione delle forniture dietro presentazione della fattura medesima presso l'Automobile Club Livorno, con le modalità sopra richiamate, previa verifica della correttezza delle prestazioni effettuate dall'appaltatore. In

caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte del committente.

Soltanto dopo la verifica della correttezza delle prestazioni effettuate, il competente Servizio Ragioneria provvederà alla emissione del mandato di pagamento.

In sede di liquidazione del fatturato verranno recuperate le spese per l'applicazione delle eventuali penali per ritardata consegna.

ART.14- ALTRE DISPOSIZIONI

L'impresa affidataria ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio segreteria - ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà del committente di risolvere in tale ipotesi il contratto.

ART.15- RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto è individuato nella persona del Direttore dell'Automobile Club Livorno.

Art.16 - FORO COMPETENTE

Il foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia da attribuire alla giurisdizione ordinaria, che dovesse sorgere in ordine alla somministrazione di cui trattasi, sarà esclusivamente quello di Livorno.

Per le materie riservate dalla legge alla giurisdizione amministrativa sarà competente il TAR della Toscana.

ART.17 – VERIFICA DEI PRODOTTI

I carburanti erogati devono presentare caratteristiche fisico-chimiche conformi a quelle fissate dalle norme UNI-EN in vigore all'atto della consegna. Fatti salvi eventuali vizi occulti, si dà per accettata la qualità del carburante somministrato, salvo che sia stata espressamente avanzata riserva scritta all'atto della fornitura stessa. Per le analisi e le perizie che si rendessero necessarie e che l'Automobile Club Livorno intendesse far eseguire, anche in contraddittorio con l'impresa aggiudicataria circa la qualità del prodotto, si intende che la relativa spesa rimarrà a carico dell'impresa aggiudicataria, ogni qualvolta risulti che il prodotto fornito non abbia i requisiti indicati nel presente quaderno d'oneri.

ART.18 – FLUSSI FINANZIARI

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi alla somministrazione oggetto del presente quaderno d'oneri (codice Codice CIG 6280678372), fermo restando quanto previsto dall'art. 3, quinto comma, della legge 13/08/2010, n° 136, la impresa affidataria assume su di sé l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A., dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, terzo comma, della suddetta legge 13/08/2010, n°136, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto, costituisce condizione risolutiva del contratto, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, della predetta legge 13/08/2010, n° 136, con conseguente chiamata in cassa ed incameramento della somma garantita dalla polizza fidejussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferma restando la facoltà dell'Automobile Club Livorno di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART.19 – CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA

In sede di gara il concorrente produrrà, a norma dell'art. 75 del D.Lgs. 12/04/2006, n° 163, garanzia provvisoria (cauzione o fidejussione) di €4.000,00 =, riducibile ad €2.000,00= per coloro che dimostreranno di possedere i requisiti di cui all'art. 40, 7° comma, del medesimo D.Lgs..

L'impresa affidataria, a norma dell'art. 113 del predetto D.Lgs. n° 163 del 2006, costituirà, a garanzia degli obblighi contrattuali garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) dell'importo pari ad €20.000,00. Per coloro

che dimostreranno di possedere i requisiti di cui all'art. 40, 7° comma, del medesimo D.Lgs. l'importo della cauzione definitiva sarà ridotto del 50% ad €10.000,00.

ART.20 – CONVENZIONI ART. 2 LEGGE 23/12/1999, N°488

Si dichiara che la fornitura oggetto del presente quaderno d'oneri non è compresa nelle convenzioni CONSIP, di cui all'art. 26, primo comma, della legge 23/12/1999, n° 488 e successive modificazioni.

Con tale dichiarazione si intende soddisfatto quanto richiesto al comma 3 bis del citato art. 26 della legge 23/12/1999, n° 488.

Qualora la somministrazione oggetto del presente quaderno d'oneri, durante la vigenza del contratto, dovesse rientrare tra quelle oggetto delle convenzioni stipulate da CONSIP S.P.A. ai sensi del predetto art. 26, 1° comma, della legge 23/12/1999, n° 488, l'Automobile Club Livorno, se i parametri di tali convenzioni dovessero risultare migliorativi rispetto a quelli del presente atto, avrà diritto di recesso secondo la procedura di cui all'art. 1, 13° comma, del D.L. 6 Luglio 2012, n° 95, convertito nella Legge 7 Agosto 2012, n° 135.

Qualora la somministrazione di cui trattasi, sempre durante la vigenza del contratto, dovesse rientrare tra quelli di cui al settimo comma del predetto art. 1 del D.L. 6 Luglio 2012, n° 95, si intenderà efficace la condizione risolutiva ivi prevista.

ART.21 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative al contratto di fornitura e sue consequenziali, nessuna esclusa, né eccettuata, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria, che accetta di sostenerle.

ART.22 - DOMICILIO

Ai fini del contratto di fornitura l'impresa affidataria elegge domicilio in Livorno presso la sede dell'Automobile Club Livorno.

ART.23 - ANTIMAFIA

Il contratto di fornitura oggetto del presente quaderno d'oneri viene dichiarato urgente ed è, quindi, stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 11, 2° comma del D.P.R. 3 Giugno 1998, n° 252.

Pertanto, in caso di diniego da parte della Prefettura competente al rilascio dell'attestazione antimafia, che sarà richiesta dall'Automobile Club Livorno, il contratto si intenderà risolto ipso jure alla data di verifica della condizione risolutiva in parola.

ART.24 - REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

L'impresa aggiudicataria attesta, sotto la propria piena responsabilità, di essere tuttora in regola con i contributi INPS ed INAIL e solleva l'Automobile Club Livorno da ogni e qualsiasi responsabilità che possa ad esso derivare dall'eventuale mancato assolvimento degli oneri contributivi assicurativi e previdenziali da parte dell'impresa concessionaria.

L'inadempienza da parte dell'impresa aggiudicataria all'obbligo di versare i contributi di cui sopra costituisce un motivo di risoluzione del presente contratto e, in conseguenza di ciò, l'Automobile Club Livorno può agire nei confronti della medesima impresa per ottenere il risarcimento del danno, anche rivalendosi sulla polizza fidejussoria presentata a titolo di cauzione definitiva.

ART.25 - SICUREZZA

Ai sensi dell'art. 26, terzo comma, del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n° 81, si attesta che non sussistono interferenze tra i lavoratori dell'impresa aggiudicataria ed i dipendenti dell'Automobile Club Livorno durante l'esecuzione del servizio.

Alla luce di quanto sopra attestato, si prende atto che, ai fini della fornitura oggetto del presente quaderno d'oneri, non viene redatto il D.U.V.R.I. – Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali da parte del committente.

L'impresa fornitrice, ai sensi art. 29, comma 5 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n° 81, attesta di aver effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e di aver adempiuto agli obblighi ad essa correlati.

Per quant'altro concerne la disciplina della sicurezza si rinvia alla normativa vigente in materia ed in particolare al D.Lgs. 9 Aprile 2008, n° 81; in particolare l'impresa affidataria attesta di essere a conoscenza

di tutti gli oneri ad esso imposti dal medesimo D.Lgs. n° 81 del 2008 e di essere a conoscenza del fatto che, prima di dare inizio alle attività di cui trattasi, avrà cura di redigere il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.), per quanto attiene alle interferenze tra i suoi operatori e gli operatori dei vettori da questi incaricati del carico di cui all'art. 1 del presente quaderno d'oneri.

ART.26 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quant'altro non previsto espressamente, si rinvia al D.lgs. 12 Aprile 2006, n° 163 e successive modificazioni, al D.P.R. 5 Ottobre 2010, n° 207, alla normativa vigente in materia di appalto di pubbliche somministrazioni e, dove applicabile, in materia di appalto di lavori pubblici.

ART.27- SUBAPPALTO E/O COTTIMO

Il concorrente che in caso di aggiudicazione intenda subappaltare o concedere in cottimo, deve indicare in sede di gara, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs 12/04/2006, n° 163 e successive modificazioni, le prestazioni che saranno oggetto di richiesta del subappalto o del cottimo in parola, con avvertimento che, in caso negativo, decadrà dalla facoltà di formulare istanze in tal senso.

Le prestazioni oggetto del presente quaderno d'oneri sono subappaltabili o affidabili a cottimo entro il limite del 30%.

Sulla base della dichiarazione presentata in sede di gara e dopo l'esperimento della gara stessa, l'impresa vincitrice dovrà presentare apposita richiesta di subappalto o di concessione in cottimo entro il termine che le verrà comunicato con la lettera di aggiudicazione, con istanza che la stazione appaltante si riserva di accogliere con atto motivato da adottare entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza medesima.

Con tale istanza l'impresa aggiudicataria dovrà indicare i nominativi dei subappaltatori e/o cottimisti (per i quali dovrà prodursi la documentazione attestante il possesso dei requisiti di legge) e dovrà altresì precisare l'esatto ammontare di ogni singolo subappalto e/o cottimo e l'entità del ribasso eventualmente formulato a suo favore da parte di ogni subappaltatore e/o cottimista; ribasso che non dovrà eccedere il limiti di legge.

Dopo l'accoglimento della richiesta di autorizzazione alla concessione in subappalto od in cottimo, sarà obbligatorio per l'impresa aggiudicataria depositare presso la stazione appaltante i contratti di subappalto e/o cottimo, almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, (contratto di subappalto o cottimo che a pena di nullità assoluta, dovranno contenere la clausola di cui all'art.3,9°, comma della legge 13/08/2010 n°136; clausola prevista e dovuta anche per qualsiasi altro subcontratto connesso alle prestazioni oggetto del presente quaderno d'oneri) trasmettendo altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 2006/163.

L'impresa aggiudicataria risponde in solido con il subappaltatore o cottimista della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributivi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore o cottimista.

La responsabilità solidale viene meno se l'impresa fornitrice verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui sopra connessi con le prestazioni di lavoro dipendente sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista.

L'impresa aggiudicataria può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore o del cottimista della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore o al cottimista.

La stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'impresa aggiudicataria, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui sopra, connessi con le prestazioni di lavoro dipendente, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

Inoltre, l'impresa somministratrice, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento ad essa corrisposto, dovrà trasmettere al Responsabile del Procedimento copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta operati dallo stesso appaltatore ai subappaltatori od ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute effettuate.

La stazione appaltante, in caso di accertato inadempimento dell'impresa aggiudicataria nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, previa trattenuta delle somme in corso di maturazione o sulla rata di saldo (sempreché tali somme siano state liquidate e non ancora corrisposte), avrà facoltà di pagare direttamente ai subappaltatori o cottimisti le loro spettanze, dietro presentazione di fatture regolarizzate agli effetti I.V.A., accompagnate da relazione che dimostri l'inadempimento dell'impresa aggiudicataria (in contraddittorio con la stessa, nel rispetto del giusto procedimento amministrativo).

In ogni caso, l'inadempimento dell'impresa aggiudicataria, ove accertato, potrà configurarsi come violazione dell'art. 118 del D.Lgs. 12/04/2006, n° 163 e come inadempienza tale da comportare la risoluzione del contratto, con conseguenti chiamata in cassa e incameramento della cauzione definitiva e segnalazione del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Per quant'altro riguarda il subappalto e/o cottimo si rinvia alla normativa vigente in materia e in particolare all'art. 118 del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163, che si intende integralmente riportato.

ART.28 - FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto di fornitura verrà stipulato mediante scrittura privata perfezionata ai sensi dell'art.11, tredicesimo comma, del D.Lgs. 12/04/2006, n°163, come modificato dal D.L. 145/2013, convertito dalla L.9/2014.